



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DI BIAGIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2015

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di riconoscimenti per le vittime delle foibe e concessione di ulteriori contributi

ONOREVOLI SENATORI. – Sono passati ormai dieci anni dall'istituzione del Giorno del ricordo con la legge 30 marzo 2004, n. 92, in memoria delle vittime delle foibe e delle sofferenze patite dalla popolazione italiana dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia soprattutto alla fine del secondo conflitto mondiale. Oltre 300.000 Istriani, Fiumani e Dalmati dovettero prendere l'amara via dell'esilio per sfuggire ai rigori del regime jugoslavo di Tito che al termine della seconda guerra mondiale pretese e ottenne l'annessione delle allora province italiane di Pola, Fiume e Zara. Per lunghi decenni la dolorosa vicenda degli Istriani, Fiumani e Dalmati legati all'identità culturale italiana fu taciuta per ragioni di politica interna e internazionale. Le terre orientali d'Italia acquisite con la prima guerra mondiale furono quindi conquistate dall'armata popolare jugoslava vincitrice nel secondo conflitto mondiale e reclamate dall'allora governo di Belgrado in risposta alla politica di denazionalizzazione operata dal regime fascista nei confronti della minoranza slava autoctona tra il 1924 e il 1943. Il regime comunista di Belgrado impose tuttavia una politica antidemocratica nei confronti della popolazione civile italiana che fu spinta all'esodo. Sanguinosi e gravi eccidi contro gli Italiani culminarono con le uccisioni tramite infoibamenti e le deportazioni nei lager jugoslavi. Si stimano in totale almeno 10.000 vittime dell'epurazione politica jugoslava che colpì molti elementi antifascisti, sacerdoti e insegnanti ritenuti nemici dal nuovo regime jugoslavo. Per recuperare alla memoria collettiva del nostro Paese fatti storici di così grande importanza il Parlamento italiano votò quasi

unanime la legge istitutiva del Giorno del ricordo nel 2004.

La legge istitutiva del Giorno del ricordo ha previsto un riconoscimento ai congiunti delle vittime, la cui domanda doveva essere inoltrata entro il termine di dieci anni dalla data dell'entrata in vigore della legge.

Nei dieci anni dall'entrata in vigore della normativa sono state concesse e consegnate 838 medaglie con relativo diploma nella ricorrenza del Giorno del ricordo in apposite cerimonie al Quirinale, al Senato, alla Camera dei Deputati, nelle Prefetture e alla Foiba di Basovizza.

Nel 2014, malgrado la scadenza dei termini, le richieste sono state 216, di cui 195 accolte. Intanto le domande continuano ad arrivare, ma dovranno essere respinte in quanto non rientrano nel termine temporale previsto per legge, con una evidente limitazione sia dei diritti dei parenti delle vittime, sia della completezza della ricerca storiografica e storica.

A tal fine emerge la necessità di modificare la legge 30 marzo 2004, n. 92, prorogando per ulteriori dieci anni la possibilità di presentare la domanda di riconoscimento di vittima delle foibe o morte equiparata, estendendo altresì il diritto di presentazione delle domande oltre che ai familiari di cui all'articolo 3 della citata legge 30 marzo 2004, n. 92, anche ai seguenti soggetti in relazione alle vittime che ricoprivano cariche particolari nell'amministrazione pubblica: i comuni di nascita delle vittime, enti pubblici e privati, associazioni storiche degli esuli giuliano-dalmati quali i liberi comuni di Fiume, Pola e Zara e l'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, l'Unione degli Istriani e l'Associazione delle comu-

nità istriane oltre al Comitato onorante i martiri delle foibe di Trieste.

Favorire la ricerca storica relativa alle vicende del nostro confine orientale appare quanto mai necessario per migliorare il clima di cooperazione europeo con i Paesi di Slovenia e di Croazia entrati a far parte dell'Unione europea.

La legge 30 marzo 2004, n. 92, al fine di approfondire con studi e ricerche i complessi eventi storici dell'allora confine orientale italiano, ha inteso riconoscere all'Archivio-Museo storico di Fiume della Società di studi fiumani, con sede nel quartiere giuliano-dalmata di Roma, uno stanziamento di euro 100.000 e parimenti anche al Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste (IRCI).

Tuttavia tali stanziamenti, a decorrere dalla legge di stabilità del 2008, sono stati decurtati fino a giungere attualmente alla cifra di euro 34.826 per il 2015, causando notevoli e deleterie conseguenze sulle potenzialità delle due istituzioni.

Si tratta di istituzioni che per il materiale documentale conservato sono state riconosciute con appositi decreti luoghi di eccezionale interesse storico e artistico. Si evidenzia inoltre come la legge 30 marzo 2004, n. 92,

ha inoltre rappresentato in questi anni un incentivo per far meglio conoscere le vicende non solo delle foibe ma dei drammi legati alla popolazione italiana di quei territori, confinata per anni in campi profughi e che per effetto di accordi bilaterali italo-jugoslavi vide nazionalizzati i propri beni dalle autorità jugoslave, i quali divennero oggetto di pagamento del debito dei danni di guerra dovuti dall'Italia in qualità di Paese sconfitto.

Il presente disegno di legge intende sia prorogare la scadenza prevista dalla legge 30 marzo 2004, n. 92, per la concessione dei riconoscimenti in favore delle vittime degli infoibati, per impedire l'interruzione di un positivo processo di indagine storica avviato anche grazie a questa ricorrenza, al contempo estendendo il diritto di richiesta di tali riconoscimenti - oggi previsto per i soli parenti delle vittime - ai diversi enti pubblici e privati che posseggano informazioni sufficienti a ricostruire le vicende dei martiri di quelle tragedie, pur in mancanza di parenti in vita, o in mancanza di esplicito interesse da parte degli stessi, sia ripristinare una congrua dotazione finanziaria in favore dell'Archivio-Museo storico di Fiume, affinché esso possa proseguire nello svolgimento del proprio mandato istituzionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 30 marzo 2004, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I*-bis. In mancanza di congiunti in vita, aventi diritto al riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2, o in mancanza di esplicito interesse da parte dei medessimi, la domanda di cui al comma 1 può essere presentata altresì da enti pubblici o privati, quali amministrazioni pubbliche, enti locali, associazioni culturali, centri di ricerca, università e altri enti che, a vario titolo, si occupano di ricostruire le vicende storiche relative all'epoca e alle vittime delle tragedie di cui alla presente legge»;

b) all'articolo 4, comma 2, le parole: «entro il termine di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di venti anni»;

c) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «di Fiume e della Dalmazia,» sono inserite le seguenti: «da un esperto designato dalla Società di studi fiumani,».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

1. Alla Società di studi fiumani e all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) è concesso un contributo annuo pari a 80.000 euro ciascuno a decorrere dall'anno 2016.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 160.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

